



Responsabilità amministrativa enti/1

Legge n. 123/2007, art. 9 (introduce l'art. 25 septies al D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231)

Delitti di cui agli articoli 589 - omicidio colposo - e 590, terzo comma, del codice penale - lesioni colpose gravi o gravissime - commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote.

Condanna: sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



Responsabilità amministrativa enti/2

Schema di TU - art. 300

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Condanna per il delitto di cui al precedente periodo: sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



Responsabilità amministrativa enti/3

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



Responsabilità amministrativa enti/4

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».



In sintesi...

- Solo per omicidio colposo commesso nelle ipotesi aggravate (art. 55, comma 2): sanzione pecuniaria massima.
(manca la specifica della violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza)
- Omicidio colposo: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote
- Lesioni colpose gravi o gravissime: sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote
- Sanzioni interdittive: max 6 mesi



Sistema sanzionatorio Dlgs n. 231/2001

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.



Sanzioni interdittive

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Applicazione sanzioni interdittive

- Solo per i reati per i quali sono espressamente previste
- Se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) profitto di rilevante entità e reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione (in questo caso, se commissione del reato determinata o agevolata da gravi carenze organizzative)
 - b) reiterazione degli illeciti.



Applicazione sanzioni interdittive

Durata: non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Esclusione:

- a) reato commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) danno patrimoniale cagionato di particolare tenuità



Sanzioni pecuniarie

- Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
- L'importo di una quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1549,37 €
- Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.



Commisurazione sanzioni pecuniarie

- gravità del fatto e grado responsabilità ente
- attività svolta per eliminare o attenuare conseguenze e prevenire commissione ulteriori illeciti
- Importo quota: dipende da condizioni economiche e patrimoniali ente allo scopo di assicurare efficacia della sanzione.
- In caso di interesse proprio o assenza di vantaggio per ente o danno di particolare tenuità: importo sempre 103.29 €



Riduzione delle sanzioni/1

Sanzione pecuniaria ridotta della metà e non superiore a 103291.38 € se:

- a) reato commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo
- b) danno patrimoniale cagionato di particolare tenuità



Riduzione delle sanzioni/2

Sanzione ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) adottato e reso operativo modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi



Riduzione delle sanzioni/3

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione e' ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10329,14 € .



Il modello organizzativo/1

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:



Il modello organizzativo/2

- a) rispetto standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- c) attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione RLS)



Il modello organizzativo/3

- d) attività di sorveglianza sanitaria
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- g) acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- h) periodiche verifiche applicazione e efficacia procedure adottate



Il modello organizzativo/4

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1
- articolazione di funzioni che assicuri competenze tecniche e poteri necessari per verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta



Il modello organizzativo/5

- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- idoneo sistema di controllo su attuazione del modello e su mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (con obbligo di riesame e modifica in caso di violazioni significative o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nel progresso scientifico e tecnologico).



Il modello organizzativo/6

In sede di prima applicazione, presunzione conformità a requisiti art. 30 per le parti corrispondenti:

- modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) del 28 settembre 2001
- British Standard OHSAS 18001:2007
- ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.



Linee guida Confindustria

p. 14

p. 31

p. 138 ss

p. 15

p. 33-34

p. 16

p. 37

p. 18

p. 40

p. 20-24

p. 45

p. 25

p. 52

p. 29

p. 54